



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2016

Abrogazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, e del decreto del medesimo Ministro 20 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2013. Effetti sulle istanze pendenti

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione Tecnica.....	»	5
Disegno di legge.....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. – Nel mese di gennaio 2013 veniva presentato alle Commissioni parlamentari competenti (quelle dell’Ambiente) lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante «disciplina dell’utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell’autorizzazione integrata ambientale» (Atto del Governo n. 529), con termine per la trasmissione del parere il 13 febbraio 2013.

La Commissione VIII della Camera dei deputati, chiamata a pronunciarsi in ordine al predetto schema, nella seduta dell’11 Febbraio 2013 ebbe a così esprimersi: «La VIII Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell’utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell’autorizzazione integrata ambientale (atto n. 529); ritenuto assolutamente necessario svolgere un approfondimento con adeguate forme di consultazione; valutata la rilevanza delle conseguenze del provvedimento sul funzionamento del sistema dei cementifici e della tutela ambientale e della gestione dei rifiuti; ritenuto indispensabile il coinvolgimento delle Regioni; ritenuto quindi necessario rinviare alla prossima legislatura l’adozione del provvedimento in questione; esprime: PARERE CONTRARIO».

La 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, in data 16 gennaio 2013

– a termine scaduto!!! – si esprimeva, invece, in senso favorevole.

Indipendentemente dalle diverse pronunce registratesi in sede parlamentare, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 2013 veniva pubblicato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni». Detto decreto, prima dell’emanazione, era stato preventivamente notificato alla Commissione europea ed approvato decorso il termine di «*stand still*». Come indicato nel titolo, il regolamento stabiliva, nel rispetto degli *standard* di tutela ambientale e della salute, le condizioni alle quali alcune tipologie di combustibili solidi secondari cessano di essere rifiuti e sono da considerare – a tutti gli effetti – un prodotto, la cosiddetta *end of waste* ai sensi della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti.

L’11 settembre 2013 il Senato della Repubblica approvava la mozione 1-00135 (testo 2) a prima firma Morgoni (PD) e il 22 ottobre 2013 la Camera dei Deputati approvava la mozione 1-00193, a prima firma Borghi (PD), entrambe riguardanti il CSS. Detti atti di indirizzo, pur riconoscendo il ruolo del CSS conferito ai cementifici nel ciclo dei rifiuti, invitavano il Governo ad effettuare ulteriori indagini sugli eventuali rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente legati all’uso del CSS nei cementifici, nonché di confrontare la situazione italiana con quella degli altri Paesi europei. Inoltre si chiedeva al Governo di prendere le dovute

precauzioni per impedire che i cementifici venissero riconvertiti in inceneritori e di definire delle linee guida per verificare il rispetto dei requisiti ambientali da parte dei cementifici che ricevono il CSS.

Nei fatti, l'applicazione del cosiddetto «decreto Clini» (il più volte citato decreto ministeriale n. 22 del 2013) viene fortemente contestata nei territori interessati. Di recente, ma vicenda fortemente sintomatica, si registra la fortissima opposizione di cittadini, movimenti ambientali e forze politiche, alla richiesta presentata dalla società Buzzi Unicem volta all'utilizzo di CSS nell'impianto in funzione nel comune di Vernasca (in provincia di Piacenza). Alla luce di quanto sopra evidenziato e atteso il quadro di forte incertezza per quanto riguarda le

conseguenze – soprattutto in riferimento alla tutela della salute pubblica, non essendo in vigore alcuna specifica normativa che preveda la possibilità di ricorrere alla valutazione d'impatto sanitario (VIS) – derivanti dall'applicazione, del decreto ministeriale n. 22 del 2013, appare ragionevole prevedere l'abrogazione di quest'ultimo, come dispone il presente disegno di legge, presentato ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione. Detto progetto prevede, inoltre, l'abrogazione del decreto dello stesso Ministro del 20 marzo 2013 e dispone – altresì – che le istanze presentate conformemente alle norme di cui al decreto ministeriale n. 22 del 2013 ancora pendenti all'entrata in vigore della presente legge si considerano respinte.

RELAZIONE TECNICA

La L. 196/2009 art. 17 richiede di corredare i disegni di legge di iniziativa regionale con una relazione tecnica predisposta dai proponenti, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

Il disegno di legge in oggetto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e non necessita quindi di una norma finanziaria.

Il presente progetto di proposta di legge alle Camere, dispone l'abrogazione del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, l'abrogazione del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 marzo 2013 e prevede che le istanze presentate conformemente alle norme di cui al D.M. 22/2013 ancora pendenti all'entrata in vigore della presente legge si considerano respinte. Richiama in relazione una serie di motivazioni legate ad un quadro di incertezza dovuto:

- al parere contrario della Commissione VIII della Camera dei Deputati, chiamata a pronunciarsi in ordine allo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) - (atto n. 529). La Commissione ha ritenuto necessario rinviare alla prossima legislatura l'adozione del provvedimento in questione. La Commissione, valutata la rilevanza delle conseguenze del provvedimento sul funzionamento del sistema dei cementifici e della tutela ambientale e della gestione dei rifiuti, ritiene necessario svolgere un approfondimento con adeguate forme di consultazione e considera indispensabile il coinvolgimento delle Regioni;
- all'espressione favorevole, del 16 gennaio 2013, a termine scaduto, della XIII Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica;
- all'approvazione delle mozioni, da parte del Senato della Repubblica dell'11 settembre 2013, (1-00135, testo 2) a prima firma Morgoni del PD e da parte della Camera dei Deputati del 22 ottobre 2013, (1-00193) a prima firma Norgi (PD). Mozioni che invitano il Governo ad effettuare ulteriori indagini sugli eventuali rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente legati all'uso del CSS nei cementifici, al confronto con gli altri Paesi europei e alla definizione di linee guida per la verifica del rispetto dei requisiti ambientali da parte dei cementifici che ricevono il CSS;
- alla mancanza di specifica normativa che prevede la possibilità di ricorrere alla valutazione d'impatto sanitario (VIS) - derivanti dall'applicazione del D.M. 22/2013;
- alla contestata applicazione del "decreto Clini" (D.M. 22/2013) nei territori interessati e all'opposizione di cittadini, movimenti ambientali e forze politiche, alla richiesta presentata dalla società Buzzi Unicem volta all'utilizzo di CSS nell'impianto in funzione nel Comune di Vernasca (in provincia di Piacenza).

L'abrogazione del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22 è disciplinata nel presente progetto di proposta di disegno di legge costituzionale alle Camere nell'art. 1 lettera a). Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e non necessita quindi di una norma di copertura finanziaria.

L'art.1 lettera b è anch'esso senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato poiché relativo all'abrogazione del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 marzo 2013 (Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e Integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS)).

L'art. 1 comma 2 dispone che le istanze presentate sulla base delle disposizioni contenute nei Decreti, ancora pendenti il giorno dell'entrata in vigore della presente legge si considerano respinte, costituisce disposizione senza oneri aggiunti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, recante il regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

b) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 marzo 2013, recante modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2016.

2. Le richieste di autorizzazione presentate sulla base delle disposizioni contenute nei decreti di cui al comma 1, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano respinte.

